

REGOLAMENTO

per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

Istituto scolastico	Istituto comprensivo "N. Strampelli"
Indirizzo, città, CAP	Viale Europa, 1 Castelraimondo (MC) – cap 62022
Codice meccanografico	MCIC80200E

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 104 del 01/07/2026

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 69 del 22/06/2026

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) nell'ambito delle attività didattiche, amministrative e organizzative dell'Istituto Comprensivo "N. Strampelli", in conformità al quadro normativo vigente

Questo regolamento si basa su normative precise e vincolanti:

- **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act):** il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale che classifica i sistemi IA in base al rischio.
- **Regolamento GDPR (UE 2016/679):** il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, fondamentale quando si lavora con minori.
- **Legge 132/2025:** la normativa nazionale che adatta le regole europee al contesto italiano.
- **Decreto Ministeriale del 9 agosto 2025 (Linee guida MIM):** le indicazioni specifiche del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le scuole.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

Gli obiettivi del regolamento sono:

- Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte e ove richiesto.
6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. L'insegnante resta il punto di riferimento, il valutatore, il responsabile. Nessun algoritmo può prendere decisioni educative al posto delle persone. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
6. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare gli strumenti di IA per migliorare i processi organizzativi e gestionali, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e seguano le direttive del Dirigente Scolastico.
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento (Dirigente Scolastico, docente e/o impiegato) e ha disposto la generazione di detto contenuto.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell’uso dell’IA.
 - Prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. Le violazioni gravi saranno sanzionate come previsto dal regolamento dell’istituto.
3. L’IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati particolari senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. La produzione di materiali a fini didattici con l’uso dell’IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l’insegnante. È fatto divieto di utilizzare l’IA per automatizzare interamente compiti, elaborati o verifiche senza esplicita autorizzazione e guida del docente, per evitare la dipendenza eccessiva e ostacolare l’impegno, la riflessione e l’autonomia individuale.
2. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria l’eventuale utilizzo di strumenti IA da parte dei bambini è consentito solo a scopo dimostrativo o ludico-educativo e avviene sempre in forma mediata, con la costante presenza e supervisione del docente.
3. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
4. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l’utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 9 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi e dalla normativa vigente: i minori che non hanno ancora compiuto 14 anni non possono utilizzare sistemi di IA né cedere i propri dati personali senza l’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli studenti, nell’uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell’uso al di fuori di essa.
3. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali per iscritto, quando la scuola la farà utilizzare direttamente con gli account istituzionali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare dell’istituto.
3. I docenti, pertanto, definiranno criteri chiari e comunicheranno alle classi le modalità legittime di utilizzo dell’IA nei lavori scolastici, distinguendole dalle fattispecie di uso scorretto. Così facendo sarà posto in modo esplicito agli studenti il confine tra un impiego dell’IA ammesso (esempio strumento di supporto o ricerca) e un impiego non ammesso perché lesivo dell’apprendimento e dell’originalità del lavoro.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA al di fuori dell’ambito scolastico.

Titolo IV – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 12 Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L’uso dell’IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy.
2. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti.
3. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell’utilizzo, previa richiesta all’animatore digitale e al team digitale e IA, verificandone la conformità alle norme privacy e la presenza di adeguate misure di sicurezza a tutela dei dati.
4. Le valutazioni d’impatto dell’IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO
5. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le policy di sicurezza informatica dell’istituto anche nell’utilizzo degli strumenti di IA: ciò include l’uso di credenziali sicure, il divieto di condividere account o i risultati generati da IA contenenti dati riservati, e la segnalazione immediata al personale tecnico di eventuali incidenti informatici o anomalie riscontrate nell’uso dei sistemi IA.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L’introduzione dell’IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA
 - Cybersecurity e protezione dei dati
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato periodicamente per adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.